

## Comune di Cesana Torinese



## UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 197 DEL 11/07/2024

Area OPERE PUBBLICHE, CENTRALE COMMITTENZA n. 48/2024

Oggetto: P.S.R. 2014-2020 della Regione Piemonte. Misura 7 – operazione 7.2.1 ("Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane"). Riqualificazione della borgata Sansicario di Cesana. CUP: I19D20000140006 - CIG: 97686175C3

Concessione proroga contrattuale ai sensi degli artt. 106, comma 10 e 107comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.ii. per condizioni meteo avverse.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **undici** del mese **luglio**, nella sede municipale, il Responsabile del servizio **Fasano Giorgio**, nell'esercizio delle proprie funzioni;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione, nonché gli specifici indirizzi contenuti nel Bilancio di previsione ed eventualmente nel Piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio;

Visto il decreto di nomina come Responsabile del servizio da parte del Presidente dell'Unione Montana Comuni Olimpici n. 01 del 29.01.2024 ad oggetto "Nomina dei Responsabili delle Aree Organizzative fino al 31.07.2025";

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Richiamata la Determina n. 204 del 24/07/2023 con la quale sono stati affidati i lavori di riqualificazione della borgata Sansicario di Cesana Torinese nell'ambito del progetto finanziato dal bando P.S.R. 2014-2020 della Regione Piemonte - Misura 7 – operazione 7.2.1 "Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane" alla ditta GROLLI COSTRUZIONI SRL (P. Iva 00512110149);

Visto il Contratto stipulato in data 23/08/2023, Rep. 1944, tra il committente Comune di Cesana Torinese e la ditta GROLLI COSTRUZIONI SRL (P. Iva 00512110149) aggiudicataria dei lavori riportati in oggetto;

Dato atto che in data 25/09/2023 sono stati consegnati i lavori di cui trattasi, così come attestato dal Verbale della Direzione dei Lavori n. 01;

Considerato che in data 16/11/2023, constatate le condizioni climatiche avverse che impedivano il normale svolgimento delle lavorazioni, è stata disposta la sospensione dei lavori fino a nuovo ordine alla ditta esecutrice, così come attestato dal Verbale di sospensione della Direzione Lavori n. 01;

Rilevato che in data 02/04/2024, cessate le condizioni di cui sopra, con Verbale di ripresa lavori n. 01 è stato ordinato all'impresa esecutrice di riprendere le lavorazioni;

Richiamata la richiesta avanzata dalla ditta GROLLI COSTRUZIONI SRL, acclarata al prot. 6383 del 10/07/2024, trasmessa dalla ditta in data 10/07/2024 e quindi entro la scadenza dei termini, nella quale viene richiesta una proroga contrattuale di n. 30 giorni naturali consecutivi per dare finiti i lavori in virtù delle numerose giornate di pioggia che hanno impedito il normale svolgimento dei lavori;

Verificato che, sulla base dei dati forniti da ARPA Piemonte in merito ai dati pluviometrici registrati dalla stazione meteorologica installata in località Sansicario e denominata "Soleil Boeuf" (Cod. Richiesta n. 114350 allegata al presente atto), i giorni di pioggia registrati a partire dalla data del 25/03/2024 (Ripresa lavori) alla giornata del 04/07/2024 risultano essere in totale n. 41 a fronte di giorni complessivi n. 101;

Ritenuto di dover considerare i dati pluviometrici sopra esposti come significativi e le motivazioni della richiesta di proroga avanzata dalla ditta esecutrice GROLLI COSTRUZIONI SRL fondate;

Richiamato l'art. 106, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 il quale recita: "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante."

Richiamato l'art. 107, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 il quale recita: "L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato."

Rilevato che Il Consiglio di Stato, sez. IV, 15 aprile 2024, n. 3404 ha precisato che dal punto di vista sistematico, la distinzione tra opzione di proroga e proroga tecnica, già prevista dall'art. 106, comma 11, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stata ulteriormente precisata dal nuovo codice dei contratti pubblici, che ha distinto le due fattispecie collocandole, rispettivamente, nel comma 10 (opzione di proroga) e nel comma 11

(proroga tecnica) dell'art. 120, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, stabilendo che il contraente originario, in entrambi i casi, è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali "ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto", mentre solo nel caso di opzione di proroga troveranno applicazione le "condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante", sempre che ciò sia previsto nei documenti di gara;

Rilevato che le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 trovano fonte nella *lex specialis* di gara così come all'interno del Contratto stipulato tra le parti, e che per tale motivazione a tutti i partecipanti alla gara è quindi noto che il contratto è esposto ad un prolungamento della sua durata e di tanto hanno potuto tenere conto ai fini della partecipazione alla gara e della formulazione dell'offerta, trattandosi, pertanto, di una circostanza negoziale già preventivata dall'Amministrazione e dall'operatore economico contraente:

Dato atto che la proroga del contratto, come detto, ha la mera funzione di spostare in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, mantenendo inalterato il regolamento negoziale e che, come chiarito dalla costante giurisprudenza, si verte quindi in ipotesi di proroga contrattuale allorquando vi sia una integrale conferma delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica di quelle non più attuali), con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, per il resto regolato dall'atto originario;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

## **DETERMINA**

- 1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. Di ritenere fondate le motivazioni indicate nella richiesta di proroga trasmessa dall'impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione della borgata Sansicario di Cesana Torinese nell'ambito del progetto finanziato dal bando P.S.R. 2014-2020 della Regione Piemonte Misura 7 operazione 7.2.1 "Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane";
- 3. Di approvare la richiesta di proroga pari a n. 30 giorni naturali consecutivi pervenuta in data 10/07/2024, acclarata al prot. 6383 del 10/07/2024, avanzata dalla ditta esecutrice GROLLI COSTRUZIONI SRL (P. Iva 00512110149) con sede legale in Via Carona, 8– 23030 S.Giacomo di Teglio (SO);
- 4. Di dare atto che la proroga del contratto, come detto, ha la mera funzione di spostare in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, mantenendo inalterato il regolamento negoziale, con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto;
- 5. Di dare atto che. per i lavori in oggetto è stato rilasciato il CUP I19D20000140006
- 6. Di attestare sotto forma di "Visto di compatibilità finanziaria" il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D. L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009 che testualmente recita "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la

- violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";
- 7. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale.

Manda la presente ad essere inserita nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che sarà esecutiva dopo aver riportato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente Fasano Giorgio